



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE



沈阳师范大学

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
UNIVERSITA' DI NAPOLI "L'ORIENTALE"
E
UNIVERSITA' NORMALE DI SHENYANG

Premesso che le relazioni culturali e scientifiche tra le Università costituiscono uno strumento indispensabile per la comprensione reciproca delle culture, per il progresso scientifico e per la diffusione della conoscenza;

Visto il ruolo fondamentale dell'istruzione superiore nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale all'interno delle rispettive comunità;

Considerato che lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica sarà di reciproco vantaggio per entrambi gli Atenei,

l'Università di Napoli L'Orientale, Via Chiatamone, 61/62, 80121 Napoli NA, Italia, rappresentata dal suo Rettore, prof. Roberto Tottoli, e l'Università Normale di Shenyang, n. 253, Huanghe North Street, Shenyang, Repubblica Popolare Cinese, rappresentata dal suo Presidente, prof. Yang Song,

convengono quanto segue:

Art. 1 – Finalità della cooperazione

1. Il presente accordo mira a promuovere la cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica tra le Parti attraverso azioni e programmi volti a sostenere la mobilità di studenti, docenti e ricercatori e la realizzazione di progetti di ricerca congiunti.
2. Tale cooperazione sarà attuata sulla base di vantaggi reciproci e paritari, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'esperienza acquisita dagli studenti, dai docenti e dai ricercatori interessati di entrambe le università.
3. La sottoscrizione del presente accordo non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Università.

Art. 2 – Principi della cooperazione

1. Le attività di cooperazione saranno svolte secondo i principi di reciprocità, vantaggio reciproco, eccellenza, equità e non discriminazione.
2. Le Parti si impegnano ad evitare ogni discriminazione e a garantire – anche mediante l'adozione e/o il mantenimento di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi – eguali opportunità di partecipazione alle attività e ai progetti derivanti dal presente accordo, senza riguardo a età, origine razziale ed etnica, nazionalità, condizione sociale, opinioni politiche, convinzioni religiose, sesso, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, stato di salute o qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.

Art. 3 – Forme della cooperazione

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, la cooperazione scientifica e didattica potrà essere attuata nelle seguenti forme:
 - a) scambio di studenti, docenti e ricercatori;
 - b) partecipazione a programmi di ricerca;

- c) organizzazione di conferenze, incontri scientifici, seminari, workshop e corsi su argomenti previsti dall'accordo;
 - d) scambio di informazioni scientifiche e di documenti scientifici.
2. L'attuazione concreta e la gestione delle attività congiunte di cui al comma 1, nonché di ulteriori attività non elencate nel precedente comma, saranno successivamente discusse e concordate mediante la sottoscrizione di accordi di attuazione, redatti in conformità con le disposizioni del presente memorandum d'intesa, al quale devono fare espresso riferimento. Entrambe le parti forniranno il sostegno necessario per facilitare tali attività.

Art. 4 - Assicurazione medica e contro gli infortuni

1. Gli studenti, i docenti e i ricercatori inviati da un'università all'altra devono essere in possesso di un'assicurazione medica e contro gli infortuni. Tale assicurazione può essere fornita dall'istituto di appartenenza, secondo le proprie norme, oppure può essere stipulata direttamente dall'interessato, mediante la sottoscrizione di una polizza con un'agenzia assicurativa che garantisca i rischi sopra menzionati.

Art. 5 - Protezione dei dati personali

1. I dati personali raccolti/scambiati tra le Parti per l'attuazione del presente Accordo saranno trattati in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, nonché con le rispettive legislazioni nazionali, e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente accordo.
2. Nell'applicazione del presente Accordo, nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità del presente Accordo senza il previo consenso scritto del titolare del trattamento che ha fornito tali informazioni.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità giuridiche

1. Gli studenti, i docenti e i ricercatori in mobilità saranno tenuti al rispetto di quanto convenuto nel presente accordo, delle norme e dei regolamenti dell'Ateneo ospitante, nonché delle leggi del Paese in cui sono ospiti per tutta la durata della loro permanenza all'estero.

Art. 7 - Durata e modifica

1. Il presente accordo, soggetto all'approvazione degli organi istituzionali competenti di ciascuna Parte, entrerà in vigore a partire dalla data dell'ultima firma apposta e avrà una durata cinque (5) anni. Alla sua scadenza, può essere rinnovato previo consenso scritto di entrambe le Parti per un ulteriore periodo di cinque anni.
2. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza prevista.
3. La cessazione, per qualsiasi motivo, del presente accordo non pregiudica le attività di cooperazione già in corso.
4. Il presente accordo può essere modificato in qualsiasi momento, previo mutuo consenso prestato per iscritto da ciascuna delle Parti.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo sarà risolta in via amichevole al fine di addivenire ad una soluzione concordata congiuntamente mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti.

Il presente accordo è redatto in 3 copie, in italiano, in inglese e in cinese. Tutti i testi hanno la stessa validità giuridica e sono considerati autentici. Ciascuna istituzione conserverà una copia per ciascuna lingua.

Università di Napoli L'Orientale

Rettore

Prof. Roberto TOTTOLI



Data:

8 APR. 2026

Università Normale di Shenyang

President

Prof. Yang Song



Data: 2026-03-02
